

Numero della proposta

193

14

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sessione 1867.
—

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Maggio 1868.
dal Ministro dell'Estero e delle Finanze

OGGETTO

Relatore *Minghetti*

Approvata nella tornata del 16. Luglio 1868

CARTA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio,
ministro degli affari esteri

(MENABREA)

di concerto col ministro delle finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 30 maggio 1868

Autorizzazione della iscrizione sul Gran Libro del debito
pubblico della rendita da restituirsi alle arciduchesse
austriache Maria Annunziata e Maria Immacolata in
esecuzione dell'articolo 22 del trattato di Vienna del 3
1868.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| Uff. 1 | _____ | Uff. 6 | _____ |
| ” 2 | _____ | ” 7 | _____ |
| ” 3 | _____ | ” 8 | _____ |
| ” 4 | _____ | ” 9 | _____ |
| ” 5 | _____ | | |

CONSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente _____

Segretario _____

Relatore *M. Ingelbetti*

PRESENTATA LA RELAZIONE

11 luglio 1868

Approvata la legge nella tornata del *10 agosto 1868*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- | | | |
|----------------|-----------|-----------|
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio,
ministro degli affari esteri

(MENABREA)

di concerto col ministro delle finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 30 maggio 1868

Autorizzazione della iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico della rendita da restituirsi alle arciduchesse austriache Maria Annunziata e Maria Immacolata in esecuzione dell'articolo 22 del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866.

SIGNORI! — L'articolo 22 del trattato di pace sottoscritto a Vienna nel 3 ottobre 1866 e sanzionato con la legge del 25 aprile 1867, n° 3665, stabilì che, tanto i principi e le principesse della casa d'Austria, quanto le principesse entrate nella famiglia imperiale per causa di matrimonio, dovessero essere reintegrate nel pieno ed intero possesso delle loro private proprietà mobili ed immobili, senza che l'esercizio dei loro diritti per il godimento e per la disponibilità dei beni stessi potesse essere in verun modo turbato.

In virtù di quella stipulazione le imperiali e regie arciduchesse Maria Annunziata Isabella Filomena, sposata all'arciduca Carlo Lodovico Giuseppe, e Maria Immacolata Clementina, sposata all'arciduca Carlo Salvatore, chiesero la reintegrazione nel pieno ed intero possesso della rendita pubblica di loro perti-

nenza, iscritta sul Gran Libro del debito pubblico napoletano, e già confiscata con decreti dittatoriali del 12 settembre e del 19 e 23 ottobre 1860, ed alienata nell'interesse dello Stato.

Le trattative intercedute a questo proposito con l'imperiale regia legazione austriaca hanno constatato che la rendita pubblica 5 per cento spettante alle predette arciduchesse ascende alla somma di annui ducati 32,031 05, pari a lire italiane 136,131 96, quanto all'arciduchessa Maria Annunziata; e di annui ducati 30,560 05, pari a lire italiane 129,880 21, quanto all'arciduchessa Maria Immacolata Clementina, e così complessivamente alla somma di lire italiane 266,012 17.

Fu inoltre convenuto che queste rendite debbano essere restituite mediante consegna dei vecchi titoli napoletani contro il rilascio di titoli nuovi di rendita

pubblica 5 per cento del regno d'Italia: che non si abbia alcun riguardo alla differenza del corso di borsa fra il giorno della cessazione del pagamento e quello della reintegrazione in possesso; che non si debbano corrispondere interessi sulle rate scadute dal 1° luglio 1860 in poi; e che le rate stesse debbano essere pagate colla valuta attualmente corrente nel regno.

All'effetto adunque di dare esecuzione al citato arti-

colo del trattato di Vienna, rispetto alle predette imperiali e regie arciduchesse, gli scriventi hanno l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera l'unito schema di legge, col quale il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sul Gran Libro del debito pubblico la rendita necessaria per il servizio dei nuovi titoli da consegnarsi alle medesime, ed a pagare le somme fino al 1° luglio 1868 dovute.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, in aumento al consolidato 5 per cento, una rendita di lire duecento sessantaseimila dodici e centesimi diciassette (lire 266,012 17), con godimento dal 1° luglio 1868, da restituirsi alle II. e RR. arciduchesse austriache M. Annunziata Isabella Filomena e M.^a Immacolata Clementina, in esecuzione dell'articolo 22 del trattato del 3 ottobre 1866, approvato con legge del 25 aprile 1867, n° 3665.

Art. 2.

Al capitolo 182 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (Parte straordinaria) è aggiunta la somma di lire due milioni cento vent'ottomila novanta sette e centesimi trentasei (lire 2,128,097 36) per soddisfare le rendite decorse dal 1° luglio 1860 al 1° luglio 1868 a favore delle anzidette arciduchesse.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

sul progetto di legge
presentato dal ministro degli affari esteri
di concerto col ministro delle finanze
nella tornata del 30 maggio 1868

Autorizzazione della iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico della rendita da restituirsi alle arciduchesse austriache Maria Annunziata e Maria Immacolata in esecuzione dell'articolo 22 del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866.

Tornata degli 11 luglio 1868

I.

SIGNORI! — Nell'anno 1861 la principessa Maria Immacolata di Borbone, figlia di re Ferdinando delle Due Sicilie, sposava l'arciduca Carlo Salvatore d'Austria: alla medesima venivano assegnati per dote ed estradotale titoli di rendita pubblica napoletana. Questi possono dividersi a maggior chiarezza in quattro categorie per le ragioni che diremo più innanzi.

Categoria 1. — *Confidenza particolare di S. A. R. la principessa Immacolata del fondo a multiplico per la dote in virtù del decreto 18 aprile 1844.*

Certificato N° 2817,	ducato	13,861
» » id.	»	336
» » id.	»	48
» » id.	»	52

Totale ducati 14,297

Categoria 2. — *Confidenza particolare di S. A. R. la principessa Maria Immacolata. Economia di consiglio.*

Certificato N° 3182, ducati 518

Categoria 3. — *Fondo a multiplico estradotale per le quattro principesse sorelle in virtù del reale rescritto del 6 settembre 1849.*

Certificato N° 3250,	ducato	10,745
» » id.	»	261
» » id.	»	48
» » id.	»	52

Totale ducati 11,106

Parte appartenente alla principessa Maria Immacolata, solo ducati 3142 5.

Categoria 4. — *Intestati Rispoli Gaetano fu Gesualdo, e accompagnati da dichiarazione di fiducia e da procura per trasferimento, con atto del notaio Antonio De Luca del 16 luglio 1860.*

Certificato N° 36,952, ducati 12,304
» » 42,916 » 299
Totale ducati <u>12,603</u>

I titoli delle quattro categorie formano un totale di ducati 30,560 5.

Di questi titoli veniva fatta regolare consegna nelle mani del signor marchese Bargagli, procuratore di S. A. I.; ad eccezione dei titoli per fondo estradotale che, essendo comuni insieme alle quattro sorelle, si dichiarò rimanere depositati nelle mani della regina vedova loro madre.

Nell'anno 1862 la principessa Maria Annunziata di Borbone, altra figlia di re Ferdinando delle Due Sicilie, sposava l'arciduca Carlo Lodovico d'Austria; e le venivano assegnati i seguenti titoli di rendita napoletana, che parimenti classifichiamo in quattro categorie.

Categoria 1. — *Confidenza particolare di S. A. R. la principessa Maria Annunziata del fondo a multiplo per la dote in virtù del regio decreto 24 marzo 1843.*

Certificato N° 3856, ducati 15,560
» » id. » 368
» » id. » 52
» » id. » 48

Totale ducati 16,028

Categoria 2. — *Confidenza particolare di S. A. R. la principessa Maria Annunziata. Economia borghese.*

Certificato N° 3883, ducati 658

Categoria 3. — *Fondo a multiplo estradotale in virtù, del regio rescritto sopracitato del 6 settembre 1849.*

Certificati e numeri sopracitati, per ducati 11,106.

Parte appartenente alla principessa Maria Annunziata, ducati 3142 5.

Categoria 4. — *Intestati Rispoli Gaetano fu Gesualdo, accompagnati da dichiarazione di fiducia e procura per trasferimento, con atto del notaio Antonio De Luca del 16 luglio 1860.*

Certificati N° 35,183, ducati 12,304
» » 42,193 » 299

Ducati 12,603

I titoli delle quattro categorie furono in totale di ducati 31,024 5.

Di questi titoli venne fatta parimente consegna regolare (ad eccezione di quelli della categoria 3°, per le ragioni già spiegate) al signor barone Guglielmo di Hornstein, procuratore speciale di S. A. I. l'arciduca Carlo.

Dopo questi atti nulla intravenne fino alla pace di Vienna, nè le cedole annesse a detti titoli furono mai riscosse, come non lo erano state dal 1° luglio 1860 in appresso per effetto del decreto del dittatore Garibaldi in data 12 settembre 1860, il quale decreto suona così:

« Dal giorno d'oggi: i beni della casa reale; i beni « riservati alla sovrana disposizione; i beni dei mag- « giorati reali; i beni dell'Ordine Costantiniano, am- « ministrati già sotto la dipendenza della presidenza « dei ministri; i beni demaniali da reintegrare allo « Stato, sono tutti dichiarati beni nazionali. »

Nel trattato di Vienna del 3 ottobre 1861, sanzionato con la legge del 25 aprile 1867, numero 3665, all'articolo 22, leggesi quanto segue:

« Les princes et les princesses de la maison d'Au- « triche ainsi que les princesses qui sont entrées dans « la famille impériale par voie de mariage rentreront « en faisant valoir leurs titres dans la pleine et entière « possession de leur propriété privée tant meuble que « immeuble dont il pourraient jouir et disposer sans « être troublés en aucune manière dans l'exercice de « leurs droits. »

In conseguenza di questo articolo gli arciduchi d'Austria reclamarono la restituzione dei beni assegnati in dote ed estradotale alle principesse entrate nella loro famiglia. Lo esame e la discussione di questo argomento fu fatto prima dal Ministero degli affari esteri, poi da quello delle finanze, dove alla perfine fu nominata una Commissione speciale incaricata di questa materia.

Compite le investigazioni di fatto e le discussioni di principio, e venuti i due Governi ad un accordo, il Ministero vi ha presentato, il 30 maggio 1868 il presente progetto di legge, che fu dalla Camera deferito alla Commissione generale del bilancio.

Questo progetto di legge, nell'articolo primo, dà

facoltà al Governo di inscrivere nel Gran Libro del debito pubblico la rendita consolidata di lire 266,012 17, corrispondente appunto alla somma complessiva delle rendite che abbiamo sopra analizzate.

L'articolo 2 determina che sia stanziato nel bilancio 1868 al capitolo 182 (parte straordinaria, bilancio passivo, Ministero finanze), la somma di 2,128,097 lire e 36 centesimi, per soddisfare la rendita decorsa dal 1° luglio 1860 al 1° luglio 1868 a favore delle anzidette arciduchesse.

La vostra Commissione ha preso a considerare la questione nei due aspetti: l'uno cioè della somma capitale; l'altro degli interessi decorsi dal 1° luglio 1860.

II.

Quanto alla somma capitale ripigliamo ad una ad una le categorie sopra discorse, che si ripetono per ciascheduna principessa.

Categoria I. Fu costume del re Ferdinando, quando nascevagli una figlia, di provvedere sino d'allora al futuro suo collocamento. Alla nascita di S. A. R. la principessa Maria Annunziata un regio decreto del 24 marzo 1843 disponeva « che, volendo provvedere al futuro stabilimento della neonata principessa con una speciale fondazione e senza gravare le finanze dello Stato, » dal mese di marzo in appresso sarebbe prelevato dai fondi della real casa una somma mensile di ducati 1000 per formarsene un multiplico. Il prodotto di questo multiplico, tranne un modesto assegno così detto *di borsiglio*, che cominciava solo agli anni sette, ma andava via crescendo ogni quinquennio, era destinato a formare il corredo e la dote della principessa per il suo matrimonio; e, non maritandosi, le sarebbe rimesso al compire dell'anno 31°.

Un decreto somigliante fu fatto il 14 aprile 1864 per la nascita di S. A. R. la principessa Maria Immacolata.

Dagli atti che furono raccolti dalla Commissione istituita presso il Ministero delle finanze si vede che la operazione era affidata alla cassa d'ammortizzazione, e che la somma di mensili ducati 1000 fu ad essa fornita dall'amministrazione di casa reale tanto per la principessa Maria Annunziata quanto per la principessa Maria Immacolata. Questa prima categoria non incontra pertanto alcuna difficoltà.

Categoria II. La rendita dei ducati 518 per ciascheduna principessa intestata *Confidenza per economie*

di borsiglio, spiega col suo stesso nome la sua origine e non offre del pari difficoltà.

Categoria III. — Nel 1849 volendo re Ferdinando di Borbone apparecchiare ancora una somma estradotale per le sue quattro figlie, stabiliva con reale rescritto del 6 settembre un altro fondo a multiplico del medesimo genere di quelli sopra indicati, ma comune a tutte e quattro le sue figlie, e divisibile fra loro.

Il prodotto di questo multiplico forma i quattro certificati ascendenti a ducati 11,106, dei quali fu assegnata a ciascheduna delle due principesse entrate in casa d'Austria una porzione di ducati 3142 5. Qui ancora la origine e la formazione del fondo è giustificata. Solo non si comprende, a prima giunta, come nell'assegnamento stabilito nei capitoli matrimoniali del 1861 e del 1862 si sia attribuito ad ognuna delle due principesse, non il quarto preciso della somma che sarebbe di ducati 2776 77, ma bensì ducati 3142 5. Spiegazioni verbali date dai negozianti austriaci su questa differenza di ducati 366, indicano come alle due altre principesse non austriache fossero per egual somma assegnati valori d'altro genere che appartenevano al medesimo fondo.

La Commissione del bilancio, considerando che risulta dai capitoli matrimoniali che la somma assegnata alle due principesse entrate in Casa d'Austria è veramente quale oggi si richiede, e facendo ragione anche della tenuità della differenza col preciso quarto del fondo a multiplico per estradotale investito in titoli napoletani, non ha creduto sollevare su di ciò alcuna questione.

Categoria IV. — Le due cartelle intestate Rispoli Gaetano fu Gesualdo, che furono assegnate a ciascheduna delle due principesse, sono, come si disse, accompagnate da una dichiarazione fatta per mano di Antonio De Luca notaio, nella quale il Rispoli afferma che detti certificati *non gli appartengono sotto qualsiasi rapporto, essendo di assoluta ed esclusiva proprietà di*

e che solo per fiducia si è intestato il sottoscritto, non avendo nessun titolo o diritto a possederle. Segue inoltre un atto di procura per lo quale il medesimo Rispoli *destina e nomina per suo speciale procuratore il signor* *con facoltà di trasferire al signor* *con qualunque godimento,* i certificati medesimi, e ciò tanto per l'una quanto per l'altra principessa.

Questi atti sono in data 16 luglio 1860, e la data ne è certa, avvegnachè sieno debitamente registrati.

Il possesso di questi certificati, che furono assegnati alle principesse nei capitoli matrimoniali, è esso bastevole perchè si possa applicare loro l'articolo 22 del trattato di Vienna? È questo il caso d'invocare l'articolo 15 della legge 10 luglio 1861, sulla istituzione del Gran Libro del debito pubblico, che soltanto l'individuo iscritto nel Gran Libro è riconosciuto come proprietario della iscrizione nominativa? Questa tesi fu sostenuta da taluno dei membri della Commissione. O si considera, dicevano essi, come proprietario l'attuale possessore di fatto delle cartelle, e non v'ha alcuna eccezione da opporre alla richiesta; o si considera come proprietario, secondo l'iscrizione nominativa il Rispoli, e allora l'atto di fiducia e la procura da lui fatta avrebbero efficacia, essendo anteriori alla cessazione del Governo borbonico e debitamente registrati.

Nè si può allegare che il nome della persona cui effettivamente appartengono, e similmente il nome del procuratore al trasferimento rimanevano in bianco, perchè è troppo evidente che il riempire quella lacuna era cosa agevole e piana, e che solo per buona fede furono lasciate integre. Inoltre egli è provato che il Rispoli possedeva molte altre cartelle oltre quelle di cui si tratta; ne possedeva anzi per ducati 184,605. Pertanto, invocandosi da ognuno degli arciduchi la reintegrazione di soli ducati 12,603, anche in ciò la buona fede apparisce manifestissima.

Parve nondimeno alla Commissione che fosse da fare più accurata indagine e da porre in sodo donde e per qual modo quella porzione di rendite venisse attribuita alle due principesse entrate in casa d'Austria. Pertanto dall'esame dei fatti si potè riconoscere che l'origine di questi certificati fiduciarî risale al 1838, nel qual tempo essi erano iscritti sotto il nome di certo Giuseppe Passantino. Morto costui nel marzo del 1853, i certificati che allora già, per cagion del multiplico, ammontavano al valore nominale di ducati 152,714, passavano in testa di un Salvatore Laudati, e finalmente, dopo la morte di questo, in testa del presente Gaetano Rispoli. Apparisce inoltre che queste rendite appartenevano al re Ferdinando. Il testamento regio in data 12 aprile 1859, oltre parecchie disposizioni che qui non accade di rammemorare, dispone che questo cumulo di rendite, che esso chiama di sua proprietà privata, sia diviso in dodici parti e ne attribuisce una a ciascuno dei figli suoi maschi e femmine. Poscia dalla parte delle femmine fa la detrazione di un terzo per speciali legati. A dare esecuzione a questo testamento fu fatta un'operazione contabile a tutto il 30 aprile 1860, e

conclusa con un atto firmato dalle parti, donde risulta che la parte toccata alle due principesse fu appunto di ducati 12,309. E fu in seguito di ciò che il Rispoli rinnovò le sue cartelle dividendole e aggiungendovi gli interessi decorsi al 1° luglio 1860 in ducati 299. Da questa storica narrazione risulta pertanto che le principesse portavano al marito questi beni in forza di paterna eredità, liquidata ed attribuita loro prima della fine del Governo borbonico.

Per queste ragioni la Commissione generale del bilancio fu indotta a riconoscere che anche questa rendita è dovuta alle due principesse.

Approva poi il modo che si propone di tenere, imperocchè esso concorda col disposto dell'articolo 9 della legge 10 luglio 1861, il quale ordina che gli antichi titoli nominativi o al portatore che in virtù della legge medesima debbono iscriversi in rendita consolidata, sieno presentati e fattone il cambio con nuovi titoli.

La Commissione del bilancio per conseguenza vi propone all'unanimità l'approvazione dell'articolo 1 del progetto di legge.

III.

A più grave e prolungato dibattito porgeva occasione l'articolo 2 che riguarda le cedole, ossia gli interessi dal 1° luglio 1860 fino ad oggi. Una parte della vostra Commissione sosteneva la tesi che pel decreto 12 settembre 1860, emanato dal dittatore e però avente forza di legge (come è stato riconosciuto sempre dai poteri dello Stato), le rendite di che si tratta cessarono dal 1° luglio 1860 di appartenere alle principesse reclamanti e divennero proprietà nazionale.

Che se, per l'articolo 22 del trattato di Vienna, le rendite medesime rivivono in favore delle arciduchesse, ciò non può avere principio fuorchè dal momento della esecutorietà del trattato. Il pagamento dei frutti trascorsi, implicherebbe che il trattato avesse un effetto retroattivo, nè questo può ammettersi colla regola generale della interpretazione dei contratti dove, in caso di dubbio, si deve decidere in favore del debitore. Che se le due parti contraenti avessero inteso di far rivivere, non solo i certificati di rendita, ma le cedole scadute, avrebbero provveduto a ciò con espressa disposizione.

Un'altra parte della vostra Commissione ragionava diversamente in questa sentenza. Senza punto sollevare la questione, se il decreto dittatoriale colpisse

veramente queste rendite, anzi, pure ammettendolo, il concetto di rientrare nel pieno ed intero possesso della proprietà, arguisce una completa reintegrazione. E siccome i certificati del debito pubblico portano annesse le cedole loro, le quali non sono mai state distaccate e riscosse, ne segue che non può negarsi efficacia anche alle medesime.

Che se non è fatta espressa menzione nel trattato della restituzione degli interessi, egli è che l'Austria non poteva riguardare, nè riguardava il decreto dittatoriale fuorchè come un sequestro, il quale, in virtù del trattato medesimo, veniva ora tolto. E si noti che mentre gli altri principi di Casa d'Austria, compreso il duca di Modena, sono stati reintegrati non solo nel capitale, ma eziandio nei frutti dei beni loro sequestrati, queste due sole arciduchesse sarebbero colpite di speciale detrimento. Non si può immaginare adunque, ponendo mente a ciò, che se il dubbio fosse sorto, i plenipotenziari non vi avrebbero provveduto, perchè non si può supporre che si volesse usare un trattamento diverso a persone comprese nella medesima categoria.

Finalmente nei negoziati che hanno avuto luogo tra l'Austria e l'Italia apparisce, tra le altre domande, ancora questa, che invece dei titoli confiscati fosse restituito il valore dei medesimi quale risultava dai listini della Borsa di Napoli all'epoca della cessazione dei frutti, cioè al 1° luglio 1860, ed era di 112 1/2 per cento. Il Governo italiano ha giustamente rifiutato di aderire a codesta pretesa. Ma se, per forza delle circostanze generali, il titolo che voi oggi restituite, ha perduto una notevol parte del suo valore, diviene più duro negare gli interessi che, durante il tempo medesimo, hanno di qualche guisa attenuata la perdita.

Che se in questa discrepanza, la questione fosse rimessa all'arbitrato di una terza potenza disinteressata, egli è a dubitare fortemente che tale arbitrato non fosse a noi favorevole. E già il ministro degli affari esteri, quasi prevedendo questa eventualità, aveva voluto consultare un illustre giureconsulto inglese, che ha occupato eminenti uffici nei Consigli della Corona, e questi non aveva esitato a rispondere parergli che

« le arciduchesse abbiano diritto a ricevere l'interesse
« e i dividendi del capitale che si sta per creare, dall'e-
« poca in cui divenne applicabile il decreto di confisca,
« e che ad esse debbono restituirsi i dividendi dovuti
« a quell'epoca, secondo ogni principio di legge inter-
« nazionale applicabile ai trattati. » Siffatto dubbio basterebbe in ogni caso per far prevalere allo stretto diritto la convenienza diplomatica che in un trattato di pace sia da preferire la più larga interpretazione; quella interpretazione che mentre rafferma le relazioni di amicizia e di benevolenza fra i due Stati, addimostri eziandio che il Governo italiano adempie ai patti con puntuale e, diremo quasi, generosa lealtà.

In questa diversità di opinioni, la Commissione credette, prima di venire ad un voto definitivo, di esprimere il desiderio che fossero consultati sull'argomento alcuni nostri egregi giureconsulti.

Il ministro degli affari esteri accolse questo desiderio con premura, e chiamò a consulta gli onorevoli *Lanzilli, Vigliani, Conforti, Duchoqué, De Foresta, Marzucchi*, i quali dopo accurato esame opinarono con voti unanimi « che sia da preferire la interpretazione dell'articolo 22 del Trattato di Vienna, per cui « la decorrenza della rendita da iscriversi nel Gran Libro del debito pubblico italiano a favore delle principesse di Borbone passate nella casa d'Austria riprenda il suo corso dal giorno in cui venne a cessare « per effetto del decreto dittatoriale del 12 settembre « 1860 ».

Questo voto recato dinanzi alla Commissione generale del bilancio, e per le ragioni colle quali è illustrato, e per l'autorità degli uomini rispettabilissimi che lo proferirono, ha delegato ogni dubbiezza dall'animo di coloro che prima portavano diversa opinione; laonde la Commissione vi propone parimenti ad unanimità di voti di approvare anche l'articolo 2 del progetto di legge.

M. MINGHETTI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO


Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, in aumento al consolidato 5 per cento, una rendita di lire duecento sessantaseimila dodici e centesimi diciassette (lire 266,012 17), con godimento dal 1° luglio 1868, da restituirsi alle II. e RR. arciduchesse austriache M. Annunziata Isabella Filomena e M. Immacolata Clementina, in esecuzione dell'articolo 22 del trattato del 3 ottobre 1866, approvato con legge del 25 aprile 1867, n° 3665.

Art. 2.

Al capitolo 182 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (Parte straordinaria) è aggiunta la somma di lire due milioni cento vent'ottomila novanta sette e centesimi trentasei (lire 2,128,097 36) per soddisfare le rendite decorse dal 1° luglio 1860 al 1° luglio 1868 a favore delle anzidette arciduchesse.

Approvato nella seduta del 16 luglio 1866.



PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico al qui contro.~~

N. 193.

23

Ministero delle Finanze

Progetto di Legge
presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze
e dal Ministro degli Affari Esteri
Autorizzazione della iscrizione sul Gran Libro
del Debito Pubblico della rendita da restituirsi
alle Arciduchesse Austriache Maria Annunziata
e Maria Immacolata in esecuzione dell'art. 22
del Trattato di Vienna del 3 Ottobre 1866.

Presentato dai Ministri degli
Affari Esteri e delle Finanze
il giorno del 30. Maggio 1867.

Signori!

L'art. 22 del Trattato di pace fatto
scritto a Vienna nel 3 Ottobre 1866, è sanzio-
nato con la Legge del 25 Aprile 1867 N. 3665,
stabilisce che tanto i Principi e le Principesse
della Casa d'Austria, quanto le Principesse
entrate nella famiglia Imperiale per causa
di matrimonio, dovessero essere reintegrate nel
pieno ed intero possesso delle loro private pro-
prietà mobili ed immobili, senza che l'esercizio
dei loro diritti per il godimento o per la dispo-
nibilità dei beni stessi potesse essere in verun
modo turbato.

In virtù di quella stipulazione le S. S.
N. N. Arciduchesse N. Annunziata Isabella Filo-
mena sposata all'Arciduca Carlo Lodovico Giusep-
pe, e N. Immacolata Clementina sposata al-
l'Arciduca Carlo Salvatore chiesero la reintegra-
zione nel pieno ed intero possesso della rendita
pubblica di loro pertinenza, iscritta sul Gran
Libro del Debito Pubblico Napoletano, e già
confiscata con Decreti Dittatoriali del 12 Settembre

e del 19 e 23 Ottobre 1860, ed alienata nel
l'interesse dello Stato.

Le trattative intercedute a questo pro-
posito con l'Imperial-R. Legazione Austriaca hanno
constatato che la rendita pubblica 5 $\frac{1}{2}$ %
spettante alle predette Arciduchesse ascende
alla somma di annui Ducati 32,031.05 pa-
ri a lire Ital. 136,131.96, quanto all'Arciduchessa
Maria Annunziata; e di annui Du-
cati 30,560.05 pari a lire Ital. 129,880.21
quanto all'Arciduchessa Maria Immacolata
Clementina, e così complessivamente alla som-
ma di lire Ital. 266,012.17.

Fu inoltre convenuto che queste rendite
debbono essere restituite mediante consegna
dei vecchi titoli napoletani contro il rilascio
di titoli nuovi di rendita pubblica 5 $\frac{1}{2}$ % del
Regno d'Italia: che non si abbia alcun rigo-
ro alla differenza del Corso di Borsa gradito
giorno della cessazione del pagamento e quello
della reintegrazione in possesso; che non si
debbono corrispondere interessi sulle rate sca-
dute dal 1° Luglio 1860 in poi; e che le
rate stesse debbono essere pagate colla valuta
attualmente corrente nel Regno.

All'effetto adunque di dare esecuzione
al citato articolo del Trattato di Vienna
rispetto alle predette S. M. e S. M. Arciduchesse

gli scriventi hanno l'onore di sottoporre alla
approvazione della Camera l'unito schema
di legge, col quale il Governo del Re è
autorizzato ad inferire sul Gran Libro del
Debito Pubblico la rendita necessaria per
il servizio dei nuovi titoli da consegnarsi
alle medesime, ed a pagare le somme fino
al 1. Luglio 1868 dovute.

Ministero delle Finanze

Progetto di legge

Grub

Art. 1°

Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico dello Stato in aumento al consolidato L. 100 una rendita di Lire Dugento settantasei mila Dieci, e cento giorni Dieci e sessanta / L. 266,012.17 / con godimento dal 1° Luglio 1865, da restituirsi alle S. S. M. Arciduchesse Austriache M^{te} Annunziata Isabella Filomena, e M^{te} Immacolata Clementina in esecuzione dello art. 22 del Trattato del 3 Ottobre 1866, approvato con legge del 29 Aprile 1867, n. 3665.

Art. 2°

Al Cap. 182 del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze, Parte straordinaria, è aggiunta la somma di Lire Duemilioneicentoventottomilanovecentasette, e centotrentadue / 2,28097.36 / per soddisfare le rendite decorse dal 1° Luglio 1860 al 1° Luglio 1868 a favore delle anzidette Arciduchesse.

27

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro
Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e del
Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico

I Nostri Ministri degli affari esteri e delle Finanze
sono autorizzati a presentare al Parlamento Nazionale il qui
unito progetto di legge che autorizza l'iscrizione sul Gran
Libro del debito pubblico della renca da restituirsi alle Sore
Altezze Imperiali le arciduchesse Maria Annunziata
e Maria Immacolata, in esecuzione dell'Art. 22 del Trattato
di Vienna del 3 Ottobre 1866, ed a sostenerne la discussione.

Dato in Torino addì 29 maggio 1868 3

Vittorio Emanuele

Luigi Menabrea
Luigi Menabrea